



## COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09/2024

Del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Servizio Rifiuti Solidi Urbani – Revisione periodica del piano economico finanziario 2022-2025 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazione di ARERA 363/2021 e approvazione Tariffa Rifiuti Puntuale (TA.RI.P.) anno 2024. – Immediata eseguibilità.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitrè** del mese di **aprile** alle ore **20.30**, in presenza, in Sala Consiliare comunale, a seguito di regolari avvisi recapitati sulla base del Regolamento consiliare del Comune di Aldeno, è stato convocato il Consiglio comunale:

|    |                         | Assente |
|----|-------------------------|---------|
| 1  | CRAMEROTTI ALIDA        |         |
| 2  | BEOZZO OSCAR            |         |
| 3  | BIASETTO LAURA          |         |
| 4  | BISESTI PAOLO           |         |
| 5  | CIMADOM ALESSANDRO      | X       |
| 6  | COSER GIULIA            |         |
| 7  | CRAMEROTTI REMO         |         |
| 8  | DELAITI IGOR            |         |
| 9  | ERLICHER MICHELE        |         |
| 10 | GIOVANNINI MARIA CHIARA |         |
| 11 | MURAGLIA SIMONE         |         |
| 12 | PERINI PAOLO            |         |
| 13 | ROSSI WALTER            |         |
| 14 | CONT VANNI              |         |
| 15 | LARCHER MONIA           |         |
| 16 | MOSNA FRANCO            |         |
| 17 | CONT EMILIANO           |         |
| 18 | ZANOTTI FEDERICO        |         |

Partecipa **in presenza** e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Simone Muraglia** nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria:

Il finanziamento del Servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti nel Comune di Aldeno è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147 dd. 27.12.2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani il Comune di Aldeno ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale (TARIP).

Fino al 31 dicembre 2020 la tariffa adottata si è richiamata espressamente e strutturalmente al modello provinciale, che trovava il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. n. 5 dd. 14.04.1998 e ss.mm. (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

A partire dall'anno 2020 la competenza normativa è transitata in capo all'autorità regolatrice del mercato nazionale e, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali.

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite dai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021” nonché dalla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel Servizio di gestione dei Rifiuti urbani e assimilati”. La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al Servizio di gestione dei Rifiuti urbani e dei Rifiuti assimilati.” Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con la quale è istituita la Tassa sui Rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la Tariffa avente natura corrispettiva – TA.RI.P., in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668).
- Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n. 116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti ed imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi), eliminando contestualmente la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite da:

- Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del Servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti urbani).

Richiamato nello specifico il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lg. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto che tale previsione è stata recepita anche nel Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani (TA.R.I.P.), con il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 5, in continuità con gli anni pregressi, il quale sancisce: 'che la tariffa determinata annualmente in base al Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. n. 158/1999 ove applicabile, dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio'.

Con la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella Deliberazione n. 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti.

Con la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente.

All'articolo 7 della citata Deliberazione n. 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il Gestore predisponga il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente;
- il Piano Economico Finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del Servizio integrato dei Rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Viste le seguenti deliberazioni e determinazioni adottate dall'Autorità ARERA nel corso degli anni 2023 e 2024:

- n. 385/2023/R/rif di data 03/08/2023 con quale quale è stato approvato con schema tipo di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio rifiuti urbani;
- n. 386/2023/R/rif di data 03/08/2023 con oggetto l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- n. 387/2023/R/rif di data 03/08/2023 che fissa gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- n. 389/R/rif di data 03/08/2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- n. 487/2023/R/rif di data 03/08/2023 con riferimento alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023 di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MRT-2;

- n. 1/2023-DTAC di data 06/11/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- n.7/2024/R/rif di data 23 gennaio 2024, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative".

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Aldeno non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono esercitate dal Comune medesimo. La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli altri aspetti ad essa collegati è affidata all'Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA).

Con deliberazione di Giunta n. 26 del 11.04.2022 è stato adottato il piano economico finanziario 2022-2025 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazione di ARERA 363/2021. L'Autorità ha previsto la revisione obbligatoria del piano per il biennio 2024-2025, mentre ha stabilito che la revisione infra-periodo, ossia per l'anno 2023, possa avvenire solo in presenza di circostanze straordinarie.

Ricordato che con la delibera di Giunta n. 33 dd. 26.04.2023 è stata adottata la revisione infraperiodo 2023-2025 del piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025, redatto secondo il metodo tariffa rifiuti per il secondo periodo regolatorio definito con deliberazione di ARERA 363/2021, al fine di perseguire l'equilibrio economico finanziario e con la finalità di definire un ammontare delle entrate tariffarie tale da garantire almeno la copertura degli effettivi costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati per l'annualità 2023.

Considerato che l'art. 8 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha stabilito l'obbligo di aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

Rilevato che il Consiglio Comunale deve ora provvedere alla validazione dell'aggiornamento per il biennio 2024 – 2025 del piano economico validato, per il periodo 2022-2025, con deliberazione di Giunta n. 26 del 11.04.2022, nelle modalità e termini previsti dalla deliberazione di ARERA. n. 389/R/rif di data 03/08/2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del M.T.R.-2.

Preso atto che il piano finanziario deve essere redatto sulla base delle caratteristiche riassunte nel già menzionato allegato alla delibera ARERA n. 443/2019; in particolare, i contenuti minimi elencati all'art. 18 comprendono:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative

- motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

Devono inoltre essere predisposte la relazione di accompagnamento alla validazione della revisione infra-periodo del PEF 2022-2025 e la relazione di accompagnamento al PEF per quanto concerne i dati di competenza del comune.

Il PEF deve altresì includere una tabella - corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al Servizio integrato di gestione dei Rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nello stesso allegato alla delibera ARERA n. 443/2019.

Il Comune di Aldeno, per l'acquisizione dei dati e degli elementi necessari per la predisposizione del PEF, si è rivolto al Gestore del Servizio, l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale – A.S.I.A. di Lavis, per quanto di competenza dello stesso.

ASIA ha provveduto a redigere, a norma delle delibere di ARERA, ed inviare al Comune (ns. prot. 3277 dd. 10.04.2024) la necessaria documentazione riferita al PEF per il periodo 2024-2025, e nello specifico:

- il piano redatto secondo le specifiche ARERA (Allegato A);
- la relazione di accompagnamento, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, le evidenze contabili sottostanti e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti di costi/ricavi che alimentano il PEF per il periodo 2024-2025, secondo il format predisposto da ARERA (Allegato B);
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato C);
- la validazione della terna di revisori;

Sono state inoltre predisposte la relazione di accompagnamento alla validazione del PEF 2022-2025 per la revisione periodica obbligatoria ex art. 8 della citata Delibera di ARERA 363/2021, per quanto concerne i dati di competenza del comune (Allegato D);

L'ammontare dei costi esplicitati nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024, predisposto dall'Ente gestore ASIA, è stato quantificato in euro 407.443,00 (suddivisi tra € 222.697,00 costi variabili ed € 184.746,00 costi fissi) e all'anno 2025 in euro 442.443,00 (suddivisi tra € 247.394,00 costi variabili ed € 195.049,00 costi fissi);

È compito dell'Ente Territorialmente Competente, od altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore, procedere alla 'validazione', consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario.

A tal proposito, con appositi atti si sono delegati alla validazione del Piano Economico Finanziario di ASIA i Revisori dei Conti dei Comuni di MEZZOLOMBARDO, ROVERE' DELLA LUNA e VALLELAGHI, attribuendo nel contempo la delega a fungere da capofila al Comune di Lavis che ha formalizzato l'incarico ai tre revisori.

ASIA ha comunicato che la terna dei revisori dei conti sopra citata ha espresso parere favorevole alla Validazione del PEF 2022-2025, e che lo stesso sarà trasmesso agli ETC non appena disponibile in formato cartaceo e/o digitale (Allegato E).

Il comune, quale ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio. Dal Piano Economico e Finanziario derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti.

È necessario, quindi, stabilire le tariffe applicabili alle utenze del Comune di Aldeno per ottenere la copertura totale dei costi così come rappresentati nel P.E.F. già descritto nei precedenti capoversi.

Atteso che la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari a circa l'85%, mentre quella delle attività produttive è pari a circa il 15%.

Come previsto all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.), la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, mentre la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Esaminata la proposta di Listino tariffario (Allegato F) elaborato dall'Ente gestore ASIA di Lavis sulla base del nuovo MTR-2 da cui si evince quanto di seguito:

Per maggiore chiarezza e trasparenza, tra i costi fissi è stato evidenziato separatamente l'importo di € 8.000,00.= riferibile alle agevolazioni concesse in virtù delle disposizioni regolamentari. Tale somma si deve necessariamente aggiungere al totale risultante dal P.E.F. esclusivamente per la ridefinizione delle tariffe per realizzare la copertura del 100% dei costi rappresentati nello stesso P.E.F. come richiesto dal MTR di ARERA.

I costi riprodotti nel Listino fornito da ASIA si assestano conseguentemente sui seguenti importi:

| Costi Utenze Domestiche   |                                         |                            |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                           |                                         | Fissi €                    | 164.412,37 52,99%         |
| Variabili Quota Consumi € | 132.972,60 70%                          |                            |                           |
| Variabili Quota Servizi € | 56.988,26 30%                           |                            |                           |
|                           |                                         | Variabili €                | 189.960,86 47,01%         |
| <b>85,30%</b>             | <b>Totale Costi Utenze Domestiche €</b> | <b>354.373,23</b>          | <b>100,00%</b>            |
| Costi Utenze Produttive   |                                         |                            |                           |
|                           |                                         | Fissi €                    | 28.333,67 52,99%          |
| Variabili Quota Consumi € | 22.915,56 70%                           |                            |                           |
| Variabili Quota Servizi € | 9.820,95 30%                            |                            |                           |
|                           |                                         | Variabili €                | 32.736,51 47,01%          |
| <b>14,70%</b>             | <b>Totale Costi Utenze Produttive €</b> | <b>61.070,18</b>           | <b>100,00%</b>            |
| <b>100%</b>               | <b>Totale Costi €</b>                   | <b>415.443,41</b>          |                           |
|                           |                                         | Tot. Costi Variabili €     | 222.697,37 47,01%         |
|                           |                                         | Tot. Costi Fissi €         | 192.746,16 52,99%         |
|                           |                                         | <b>Costi Complessivi €</b> | <b>415.443,41 100,00%</b> |

Richiamato l'art. 16 comma 1 del Regolamento già citato, che prevede le seguenti agevolazioni: *“Per le utenze domestiche, esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Aldeno, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del Servizio per la raccolta dei Rifiuti e di Igiene ambientale”, il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare alla quota fissa”.*

Richiamato inoltre il successivo art. 17 ‘Riduzione per motivi di servizio’ che al comma 1 prevede: *“Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione della quota fissa della tariffa in misura pari all'80%”.*

Richiamato, altresì, l'art. 18 dello stesso Regolamento, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento, misura che si rende basilare modificare o confermare laddove necessario, segnatamente:

Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa variabile, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:

Utenze domestiche ove siano presenti persone che producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni); l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione in misura percentuale della quota consumi della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta;

Utenze domestiche di famiglie residenti nel Comune di Aldeno nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o il soggetto gestore intervengano già con contributo economico diretto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione in misura percentuale della quota consumi della tariffa. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un corretto uso del servizio. Nell'ambito dell'aggiornamento automatico della tariffa di cui agli artt. 12 comma 2 e 23 comma 6, il Comune applica d'ufficio l'agevolazione di cui alla presente lettera.

Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:

nella misura del 100 % per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;

< omissis>

Richiamato, da ultimo, l'art. 19 del medesimo Regolamento, che prevede degli incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.); nello specifico: la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente: *"[...] possibilità per i soli utenti residenti nel Comune, di conferire la frazione secca non riciclabile, eccedente il volume ordinario di conferimento, direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti da A.S.I.A., ad un costo scontato della tariffa base dell'anno in corso."*, demandando alla Giunta Comunale la determinazione annuale del costo del singolo sacco, nonché i criteri e le modalità da adottare. Relativamente all'anno 2020 il Commissario Straordinario con propria Determinazione n. 51 dd. 5 agosto 2020, aveva confermato pari al 25% lo sconto da applicare alla tariffa base per il conferimento della frazione secca direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti da A.S.I.A.

Sottolineata, pertanto, la necessità di stabilire, per l'anno 2024, la misura delle agevolazioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del più volte menzionato Regolamento.

Rilevato che il gestore del servizio ASIA di Lavis può fornire, a domanda individuale, servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui al Regolamento comunale richiamato (art. 22);

Appurato che, per l'utilizzo dei servizi in parola, il gestore determina il corrispettivo dovuto dagli utenti richiedenti;

Esaminato il listino attività per l'anno 2024, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato G), in cui vengono descritti i servizi forniti ed il relativo corrispettivo richiesto;

Ricordato che ai sensi degli articoli 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, le utenze non domestiche

hanno facoltà di non avvalersi del pubblico servizio per lo smaltimento dei rifiuti prodotti o di parte degli stessi, facoltà che può essere esercitata mediante presentazione di una comunicazione all'Ente Territorialmente competente o all'Ente Gestore, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento.

Dato atto che tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa, e nello specifico di tutto o parte della componente "quota servizi" della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una riduzione della tariffa sulla parte variabile "quota servizi" in relazione alla quantità di frazioni di rifiuto che vengono smaltite autonomamente dall'utenza non domestica.

Richiamata pertanto la nota inviata da ASIA il 21.04.2023 ed assunta a protocollo generale del Comune lo stesso giorno sub 3474, che si allega alla presente delibera "Allegato I", nella quale viene proposta una riduzione della quota servizi della tariffa nella misura pari al 20% per ogni frazione di rifiuto che viene esclusa dal servizio pubblico.

Considerato inoltre che con delibera n. 386/2023, ARERA, con decorrenza 1<sup>a</sup> gennaio 2024:

- ha istituito un meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare;

- ha previsto i conti perequativi e le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, denominate "UR1,a", dovuta nella misura di € 0,10/utenza/anno e "UR2,a", dovuta nella misura di € 1,50/utenza/anno, destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, o per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- ha previsto che tali componenti perequative debbano alimentare appositi conti presso Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) denominati rispettivamente "conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati" anche denominato "conto UR1", "conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi" anche denominato "conto UR2";

Dato atto che:

- le suddette componenti non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento;

- ai fini della regolazione contabile delle perequazioni conseguenti all'applicazione delle nuove componenti sono istituite a carico del Bilancio del comune appositi capitoli di entrata e spesa.

Ritenuto di procedere ad approvare la revisione del Piano Economico Finanziario 2022-25, anni 2024 e 2025, le tariffe da applicare per l'anno 2024, nonché il listino attività extra-tariffario al fine di fornire agli eventuali utenti richiedenti certezza riguardo il costo da sostenere.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

Ritenuto di procedere ad approvare la revisione periodica obbligatoria del Piano Economico Finanziario 2022-2025 relativamente agli anni 2024 e 2025 e le tariffe da applicare per l'anno 2024.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, reso dal Responsabile del relativo servizio, così come allegati "allegato I" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, sulla base dei dati e degli elementi forniti da A.S.I.A. è stata adottata la revisione infraperiodo 2023-2025 del piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025, che forma parte integrante del presente provvedimento "Allegato A", secondo le indicazioni fornite da ARERA;

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;

Visto l'allegato alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 MTR";

Vista la Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Vista la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

Vista la Deliberazione ARERA n. 364/2021/R/rif del 03.08.2021 "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006";

Vista la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF dd. 03/08/2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;

Visto il Decreto Legge n. 41 dd. 23 marzo 2021, convertito con Legge n. 69 dd. 21 maggio 2021;

Richiamato il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.RI.P.) approvato con proprio provvedimento di data odierna;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 5 (cinque – Cont Vanni, Mosna Franco, Cont Emiliano, Larcher Monia, Zanotti Federico), su n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dagli scrutatori

### **DELIBERA**

1. di approvare, con riferimento all'art 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed al metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 MTR di cui all'allegato A della delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'energia e ambiente ARERA, la revisione biennale del PEF – Piano Economico Finanziario per gli anni 2024-2025 (allegato A) che, completo degli allegati come di seguito, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - ✓ la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 dell'Ente Gestore ASIA (Allegato B);
  - ✓ la dichiarazione di veridicità del Rappresentante legale dell'Ente Gestore ASIA (Allegato C);
  - ✓ la relazione di accompagnamento alla validazione del PEF 2022-2025 dell'Ente Territorialmente Competente per la revisione periodica obbligatoria (Allegato D);
  - ✓ validazione del PEF 2022-2025 da parte dei Revisori dei Conti incaricati di cui in premessa (Allegato E);

2. di approvare, conseguentemente, la tariffa per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti urbani TA.R.I.P, a valere dal 1° gennaio 2024, per le utenze domestiche e non domestiche, come da allegato F, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di approvare il listino attività varie anno 2024 così come predisposto dal Gestore ASIA di Lavis ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, sottolineando che i corrispettivi richiesti agli utenti richiedenti i servizi sono complementari ed integrativi rispetto alla tariffa determinata per lo stesso anno e non generano, quindi, nessuna ripercussione sul Piano Finanziario; (allegato G);
4. di dare atto che l'eventuale nuova utenza collocabile in una delle categorie non domestiche la cui tariffa risulta pari a zero, per l'anno in corso troverà corrispondenza nella categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti;
5. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa, trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
6. di mantenere anche per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento per l'applicazione della tariffa, l'importo per l'agevolazione ivi prevista, da applicare alla quota fissa, come espresso di seguito: compostaggio della frazione umida praticata dalle utenze domestiche (esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Aldeno):

| Nr. Componenti<br>Nucleo Familiare<br>Residente | Agevolazione<br>Compostaggi<br>o €/anno |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Componenti 1                                    | € 14,00                                 |
| Componenti 2                                    | € 28,00                                 |
| Componenti 3                                    | € 36,00                                 |
| Componenti 4                                    | € 45,00                                 |
| Componenti 5                                    | € 56,00                                 |
| Componenti 6 o più                              | € 65,00                                 |

7. di stabilire per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 17, comma 1 (casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, pari al 80% la riduzione della quota fissa della tariffa per l'utenza che ne può beneficiare;
8. di stabilire per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) (utenze domestiche ove siano presenti persone che producano elevate quantità di tessili sanitari - rifiuti indifferenziati come pannoloni), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
9. di determinare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) (utenze domestiche nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
10. di confermare anche per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 19, comma 3 "Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.)" pari al 25% lo sconto da applicare alla tariffa base di cui al punto n. 2 del dispositivo, per il conferimento della frazione secca non riciclabile direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti dall'Ente gestore A.S.I.A. di Lavis, ribadendo richiamandoli i criteri e le modalità stabiliti ed approvati con deliberazione giunta dd. 3 ottobre 2012 n. 96;

11. di approvare ai sensi e per gli effetti degli articoli 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, la riduzione pari al 20% per ogni frazione di rifiuto che viene esclusa dal servizio pubblico, come da comunicazione di ASIA allegata alla presente delibera (Allegato H);
12. di demandare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale e l'imputazione corretta al Bilancio comunale del mancato gettito di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 precedenti;
13. di dare atto che l'entrata e la spesa relativa alle componenti aggiuntive di cui in premessa, saranno imputati a bilancio successivamente in base alle disposizioni che saranno stabilite da ARERA;
14. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché del nuovo MTR-2 elaborato da ARERA, il gettito conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per l'anno 2024, la copertura dei costi esposti nel Piano Economico Finanziario;
15. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 12 (dodici), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 5 (cinque - Cont Vanni, Mosna Franco, Cont Emiliano, Larcher Monia, Zanotti Federico), su n. 17 (diciassette) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018 allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
16. di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione completa degli eventuali allegati, a cura dell'Ufficio comunale competente e mediante la piattaforma on-line predisposta, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 6 della delibera n. 443/2019/R/RIF e ss.mm. della stessa Autorità;
17. di trasmettere ad ASIA la presente deliberazione a cura dell'Ufficio comunale competente;
18. *di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:*
  - *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;**ed, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e della L.P. n. 23/1992 e s.m. alternativamente:*
  - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;*
  - *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010.*

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

*a) riflessi diretti:*

- non si rilevano riflessi diretti.

*b) riflessi indiretti:*

- non si rilevano riflessi indiretti.

Addì, 17 aprile 2024



UFFICIO TRIBUTI  
Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Morena Chistè

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
dott. Simone Muraglia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza

### ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno> dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Addì, 24 aprile 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza